

QUESITO

Nelle schede di offerta – allegato 5 - viene richiesto l'inserimento sia dei costi aziendali per la sicurezza, che andremo ovviamente ad indicare, sia il dettaglio del costo della manodopera mediante la compilazione di una tabella che prevede il livello di inquadramento, il numero delle persone, il totale delle ore, il totale costo e il costo medio orario per livello.

Il disciplinare ribadisce inoltre - lotto per lotto - dall'art. 11 all'art. 18 che:

L'offerta economica dovrà contenere, a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 95, comma 10 e dell'art. 97, comma 5, lett. c), del D. Lgs.50/2016, anche l'indicazione dei propri costi della manodopera (dettagliati secondo il facsimile allegato 5.1) e degli oneri di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, che saranno affrontati dall'Impresa nel corso dell'esecuzione dell'appalto. Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'art. 97, comma 5, lettera d) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Desideriamo sottoporre alla Vs. cortese attenzione il fatto che il citato art 95 comma 10, nella versione modificata con il D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017, esclude espressamente dall'obbligo di indicazione dei costi della manodopera i servizi di natura intellettuale. Poiché i servizi assicurativi hanno indubbiamente tale natura, chiediamo conferma che i costi della manodopera non debbano essere indicati nelle schede di offerta.

RISPOSTA

Come indicato negli articoli da 11 a 18 del capitolato e nel disciplinare di gara, i costi della manodopera devono essere indicati nell'offerta economica a pena di esclusione.